



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 30/03/2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNUALITA' 2023 - CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONE

L'anno duemilaventitre, addì trenta, del mese di Marzo dalle ore 18:22, nella Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sotto la Presidenza di BRAGAGNOLO FABIO, si è riunito il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
VESPRINI VALERIO	SI	SUSINO ANDREA	SI
TOMBOLINI MARCO	SI	MORESE EMANUELE	SI
MARINANGELI GIULIA	SI	MACCARRONE GIUSEPPE	SI
VAGNOZZI GIULIA	SI	LOIRA NICOLA	SI
FERMANI VALERIA	--	CIABATTONI CATIA	SI
ROGANTE ANDREA	SI	BALDASSARRI ELISABETTA	SI
GIAMMARINI ALBERTO	SI	DE LUNA CHRISTIAN	SI
BRAGAGNOLO FABIO	SI	AGOSTINI EMILIANO	SI
PETROZZI RENZO	SI		

Presenti n° 16 Assenti n° 1

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

SALVATELLI LAURO,LANCIOTTI CARLOTTA,MARCATTILI GIAMPIERO,SENZACQUA FABIO,PETRACCI ALESSANDRA

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa STELLA MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente BRAGAGNOLO FABIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

4) Addizionale comunale IRPEF annualità 2023: conferma aliquota e detrazione.

Presenti 16, assenti 1 (Fermani)

Il Presidente concede la parola al consigliere Maccarrone che chiede l'accorpamento della discussione dei punti dal n. 4 al n. 10 dell'o.d.g., vista l'attinenza degli argomenti trattati.

La proposta, posta in votazione, viene approvata all'unanimità.

Prende la parola l'assessore al Bilancio Alessandra Petracci per illustrare i punti 4-5-6-10 dell'o.d.g.

Durante l'illustrazione escono i consiglieri Susino, Marinangeli e il Sindaco.

Quindi prende la parola l'assessore al Patrimonio Fabio Senzacqua per illustrare i punti 7-8 dell'o.d.g.

Rientrano i consiglieri Susino e Marinangeli e il Sindaco.

Prende poi la parola l'assessore ai LL.PP. Lauro Salvatelli per illustrare il punto 9 dell'o.d.g..

Al termine della presentazione di tutti i punti, il Presidente apre la fase della discussione. Si registrano gli interventi dei seguenti consiglieri:

De Luna,

Baldassarri,

Morese,

Maccarrone,

Rogante,

Ciabattoni,

Giammarini,

Vagnozzi.

Al termine degli interventi, per la replica, si registrano gli interventi degli assessori Senzacqua, Salvatelli, Lanciotti e infine del Sindaco.

Chiusa la fase della discussione per le dichiarazioni di voto intervengono:

Loira (PD) contrario sul bilancio, astensione sulla programmazione OO.PP.

Susino (Si Può) favorevole

Tombolini (Insieme) favorevole

Il Presidente pone in votazione il punto 4 dell'o.d.g.: "Addizionale comunale IRPEF annualità 2023: conferma aliquota e detrazione." Che viene approvato con voti

Favorevoli 11

Contrari 0

Astenuti 5 (Loira, Ciabattoni, Baldassarri, De Luna, Agostini)

Viene quindi posta in votazione la immediata eseguibilità della delibera che viene approvata con voti:

Favorevoli 11

Contrari 0

Astenuti 5 (Loira, Ciabattoni, Baldassarri, De Luna, Agostini)

Discussione ed interventi omessi e/o riportati nella registrazione/trascrizione in atti.

Visto Il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione, a decorrere dal 01/01/1999, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde una pari diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

- Al comma 3 che " I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
- Al comma 3-bis che "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

Preso atto pertanto che la competenza a deliberare l'aliquota e la soglia di esenzione relativamente all'addizionale comunale all'Irpef è attribuita al Consiglio Comunale;

Visti l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 che disciplinano l'addizionale in oggetto;

Rilevato che attualmente in tema di addizionale comunale IRPEF risultano vigenti, nel Comune di Porto San Giorgio, i seguenti provvedimenti:

- a) Regolamento adottato con atto di C.C. 15 del 12/04/2007, successivamente modificato con atti di C.C. n. 12 del 07/02/2008, n. 20 del 30/08/2012, n. 29 del 26/09/2013 e n. 29 del 30.07.2015;
- b) aliquota vigente 0,80% e soglia di esenzione per redditi fino ad euro 7.500,00 confermate, da ultimo, con atto di Consiglio comunale n. 3 del 27/01/2022;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1,

comma 3, del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, che stabilisce che l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, per il ripristino degli equilibri di bilancio, entro la data stabilita per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Considerato che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali; lo stesso articolo chiarisce che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamati:

- Il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31/03/2023;
- Il comma 775 della legge 197 del 29/12/2022 (legge di bilancio per il 2023) che contiene una ulteriore proroga per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 30/04/2023;

Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio per l'anno 2023 rendono necessario stabilizzare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza, anche attraverso la conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,80%;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2023 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,80%, con esenzione per i redditi fino ad euro 7.500,00, specificando che per redditi superiori a tale limite l'imposta si applica sull'intero importo;

Dato atto che il gettito stimato proveniente dal tributo di cui alla presente proposta di deliberazione risulta previsto nello schema di bilancio di previsione per l'anno 2023/2025 in fase di predisposizione;

Preso atto che :

- ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D.Lgs 23/2011 a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'irpef hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce;

- che ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 175/2014 l'acconto dell'imposta deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e delle esenzioni vigenti nell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D. Lgs 175/2014 ai fini della pubblicazione nel suddetto sito informatico le delibere devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del portale del federalismo fiscale e la contestuale compilazione dei dati relativi ed esenzioni stabilite;

Visto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 sulla presente proposta occorre acquisire:

- il parere di regolarità tecnica del Funzionario Responsabile- titolare di posizione organizzativa del Servizio Tributi-Entrate;
- il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore servizi finanziari;

Visto che la presente proposta verrà sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la legge 296/2006;

per le ragioni sopra esposte,

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE COME SEGUE

1. Di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. Di confermare per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2023, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,80%, con esenzione per i redditi fino ad euro 7.500,00, specificando che per redditi superiori a tale limite l'imposta si applica sull'intero importo;
3. Di dare atto che il gettito stimato proveniente dal tributo di cui alla presente proposta di deliberazione risulta previsto nello schema di bilancio di previsione per l'anno 2023/2025 in fase di predisposizione;
4. Di demandare al competente servizio "Gestione delle Entrate - Tributi" il compimento di tutti gli atti finalizzati alla realizzazione del presente deliberato secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale Irpef approvato con D.C.C. n. 15 del 12/04/2007 e da ultimo modificato con D.C.C. n. 29 del 30.07.2015, come specificato in premessa;
5. Di dare atto che la deliberazione conseguente la presente proposta sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/1998, secondo quanto previsto dagli artt. 14 comma 8 del D.Lgs 23/2011 e 8 comma 3 del D.Lgs 175/2014;
6. Di dichiarare la deliberazione conseguente la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Supplemento Ordinario n.162, stante l'urgenza di provvedere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiamati i seguenti atti

- le deliberazioni G.C. n.41 del 21.4.2021 e n. 24 del 21.02.2023 con le quali l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.1 del 28.02.2023 di conferimento degli incarichi dirigenziali in attuazione della Delibera della G.C. n. 24/2023;
- i provvedimenti di conferimento di incarico di posizione organizzativa:
 - n. 2438 del 29.12.2022 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (01.01.2023 – 31.12.2023);
 - n. 2448 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (01.01.2023 – 31.12.2023), in comando presso la SGDS srl;
 - n. 2447 del 30.12.2022 – P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio attività economiche (SUAP), Mercato Ittico"(01.01.2023 - 31.12.2023);
 - n. 19 del 29.12.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale anno 2023;
 - n. 2 del 08.03.2023 – P.O. inserita nel IV Settore, Servizio 2° "LL.PP. – Manutenzioni Espropri, Cimitero – anno 2023

Rilevata la propria competenza in merito;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

per le ragioni espresse in premessa;

con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5 (Loira, Ciabattoni, Baldassarri, De Luna, Agostini) resi nelle forme di legge e di statuto;

DELIBERA

Di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere nel merito,

con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5 (Loira, Ciabattoni, Baldassarri, De Luna, Agostini) resi nelle forme di legge e di statuto;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000.

Presidente
BRAGAGNOLO FABIO

Segretario Generale
Dott.ssa STELLA MARIA